

**CITTA’ DI CASTELLAMMARE DI STABIA**

**SETTORE V - AREA AMBIENTE E SERVIZI DEMO - ANAGRAFICI**

 ***UFFICIO ELETTORALE***

**IL SINDACO**

Visto l'art. 14 della legge 10.4.1951 n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise e successive modifiche;

Visti gli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all’Amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e nei Tribunali per i minorenni:

**INVITA**

I cittadini di ambo i sessi, che non siano già iscritti negli elenchi dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della stessa legge, a presentare apposita domanda entro il 31 Luglio p.v. per essere iscritti - in relazione al titolo di studio posseduto – nei predetti Albi.

Dette domande, scaricabili dal Sito dell’Ente: *https://comune.castellammare-di-stabia.napoli.it/* nella sezione: *Amministrazione/ Uffici / Ufficio Elettorale*, corredate di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, potranno essere presentate, nel termine suindicato, mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail/pec: protocollo.stabia@asmepec.it

# **Castellammare di Stabia, 18 aprile 2025 Il Sindaco**

 ***Luigi Vicinanza***

ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951 n. 287

***Art. 9*** (Requisiti dei Giudici popolari delle Corti di Assise).

 I Giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
2. Buona condotta morale e civile;
3. Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
4. Titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

***Art. 10*** (Requisiti dei Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello).

I Giudici popolari per le Corti di Assise di Appello, oltre ai suddetti requisiti, stabiliti nell'art. precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studio di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo.

***Art. 12*** (Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice popolare). Non possono assumere l'Ufficio di Giudice popolare:

1. I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
2. Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;
3. I Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.